

# La tutela delle indicazioni geografiche originarie dell'Unione europea oggetto di esportazione in Paesi terzi. Il caso «Feta» nel contesto della giurisprudenza della Corte di giustizia

di Giulia Torre

1. Premessa. - 2. Produzione di formaggio «Feta» fuori dalla Repubblica ellenica: i precedenti giurisprudenziali. - 3. La causa C-159/20 e la pronuncia della Corte di giustizia. - 4. La protezione offerta dal regolamento (UE) n. 1151/2012 alle DOP e IGP e la tutela *ex officio*. - 5. Riflessioni conclusive.

**1. - Premessa.** Il tema della tutela e valorizzazione degli strumenti che permettono di identificare il legame tra il prodotto e la sua origine geografica, vale a dire la denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP), rappresenta un profilo di straordinaria rilevanza secondo il modello previsto dall'Ordinamento europeo. Da una iniziale tendenza volta a salvaguardare la libertà degli scambi sul mercato interno, il quadro normativo europeo ha infatti ceduto il passo al rafforzamento dei segni distintivi di qualità, nella prospettiva di valorizzare le caratteristiche dei prodotti e realizzare vantaggi competitivi per le imprese<sup>1</sup>. In termini generali, le indicazioni geografiche relative ai prodotti agricoli e alimentari, iscritte nel registro previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 *sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*<sup>2</sup>, sono tutelate in quanto diritti di proprietà intellettuale nel territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 *relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali*<sup>3</sup>, al pari di marchi, diritti d'autore e brevetti, con alcune peculiarità che discendono dalla loro natura pubblicistica<sup>4</sup>. Al fine di ricompensare i produttori per gli sforzi dispianti per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità, e proteggerli dalle pratiche sleali garantendo una protezione uniforme delle denominazioni, tra le «merci contraffatte» sono incluse quelle che

<sup>1</sup> Sul punto I. CANFORA, *La politica della qualità dei prodotti agroalimentari dell'UE*, in P. BORGHI - I. CANFORA - A. DI LAURO - L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2021, 428 e ss.

<sup>2</sup> G.U.U.E. L 343 del 14 dicembre 2012. Amplia la dottrina sul tema, *ex multis*, si veda A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, III ed., Torino, 2014, 282 e ss.; A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, VIII ed., Torino, 2016, 224 e ss.; F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, III ed., Milano, 2018, 275 e ss.; ID., *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, 39 e ss.; L. COSTATO, *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, *ivi*, 2012, I, 648 e ss.; A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, *ivi*, 431 e ss.; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretta da), *Trattato di diritto agrario, Il diritto agroalimentare*, vol. III, Torino, 2011, 321 e ss.; V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in *Riv. dir. alim.*, 2013, 4, 4 e ss.; F. CAPELLI, *Luci ed ombre del nuovo regolamento UE 1151/2012 sulla qualità dei prodotti agro-alimentari*, *ivi*, 2014, 1, 52 e ss.; F. ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche, una coesistenza difficile*, in A. GERMANÒ - V. RUBINO (a cura di), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, Atti del Convegno di Alessandria del 21-22 maggio 2015, Milano, 2015, 189 e ss.; A. DI LAURO, *La tutela dell'origine degli alimenti o la composizione im(possibile) del tempo e dello spazio*, *ivi*, 34 e ss.; N. COPPOLA, *Lo studio della questione della competenza degli Stati membri in materia di IG agroalimentari da parte dei membri AIDA: lezioni e sviluppi*, in *Riv. dir. alim.*, 2015, 1, 61 e ss.; Y. V. COUTER, F. D'ATH, *Protecting the Origin of Foodstuffs in the European Union Indications of origin and trademarks as intellectual property tools*, *ivi*, 2016, 47 e ss.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (G.U.U.E. L 181 del 29 giugno 2013).

<sup>4</sup> Vedi *infra* par. 4.

violano un'indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano<sup>5</sup>. L'uso di una DOP o IGP per designare un prodotto fabbricato nel territorio dell'Unione europea che non è conforme al relativo disciplinare di prodotto pregiudica quindi, all'interno dell'Unione, il diritto di proprietà intellettuale costituito da tale DOP o IGP, anche qualora tale prodotto sia destinato all'esportazione verso Paesi terzi.

Tale profilo riflette, peraltro, la giurisprudenza della Corte di giustizia che, di recente, si è espressa nuovamente in merito alla protezione della denominazione di origine protetta «Feta»<sup>6</sup>. Con la pronuncia, che rappresenta l'ultimo capitolo della decennale vicenda che ha visto contrapporre gli interessi dei produttori lattiero-caseari della provincia ellenica a quelli danesi, la Corte torna ad esprimersi a favore dei primi statuendo che la produzione di «feta danese» è da ritenersi illecita anche qualora destinata all'esportazione. Ne consegue che la Danimarca, avendo omesso di prevenire e far cessare l'uso illecito della DOP, da parte dei produttori collocati sul territorio nazionale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in materia di *enforcement* ai sensi dall'art. 13, par. 3, del regolamento n. 1151 cit. La sentenza, che si inserisce nell'ambito del copioso filone giurisprudenziale teso a identificare le condotte vietate ai sensi dell'art. 13 del regolamento citato, riveste particolare rilevanza non solo in quanto affronta la questione, precedentemente inesplorata, dell'applicabilità della tutela offerta dal regolamento ai prodotti che siano realizzati nell'Unione europea ed esportati in Paesi terzi, ma ancor più perché offre spunti di riflessione quanto alle finalità e alla completezza del sistema di tutela predisposto dal legislatore europeo a favore delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

In questo contesto, il presente contributo si propone di indagare gli strumenti di tutela delle indicazioni geografiche previste dal regolamento n. 1151 cit. alla luce della più recente giurisprudenza. Dopo aver ripercorso le vicende che hanno interessato la denominazione «Feta», e approfondita la recente sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2022, in causa C-159/20, si intende soffermarsi sui caratteri precipui del regolamento n. 1151 cit., e in particolare sulla *tutela ex officio* da esso garantita, per trarre, in prospettiva *de iure condendo*, alcune considerazioni quanto alla protezione offerta dalla disciplina europea alle DOP e IGP.

**2. - Produzione di formaggio «Feta» fuori dalla Repubblica ellenica: i precedenti giurisprudenziali.** Il tema in esame può essere affrontato muovendo dal recente caso giurisprudenziale relativo alla commercializzazione del formaggio denominato «Feta». L'introduzione nel mercato di tale prodotto lattiero-caseario ha interessato, in quattro diverse occasioni, la Corte di giustizia.

Precedentemente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari*<sup>7</sup> era sorta la necessità di investigare la compatibilità della normativa ellenica, che aveva limitato l'utilizzo del termine «feta» al formaggio prodotto nel rispetto di specifici requisiti di composizione (latte di pecora e/o di capra) e modalità di produzione (il metodo tradizionale e artigianale della sgocciolatura naturale del siero), con la normativa comunitaria e in particolare con il divieto di predisporre misure di effetto equivalente a una restrizione del commercio, previsto dagli artt. 30 e 36 del Trattato che istituisce la

<sup>5</sup> Nello specifico, il regolamento (UE) n. 608/2013 all'art. 2, punto 5, così definisce le merci contraffatte: «a) le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio; b) le merci oggetto di un atto che viola un'indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine; c) l'imballaggio, l'etichetta, l'adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica».

<sup>6</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2022, in causa C-159/20, *Commissione europea c. Regno di Danimarca*, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

<sup>7</sup> G.U.C.E. L 208 del 24 luglio 1992.

Comunità europea (TCE), ora artt. 28 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, la normativa ellenica comportava il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale del prodotto, a sua volta denominato «feta», che era realizzato a partire dagli anni Sessanta in Danimarca, e più di recente in Germania, nei Paesi Bassi e in Francia, attraverso l'utilizzo di un tipo di latte e un metodo di produzione diverso da quello impiegato in Grecia<sup>8</sup>.

La Corte di giustizia in tale occasione non ebbe modo di pronunciarsi sulla vicenda, detta «Feta I»<sup>9</sup>, in quanto il Consiglio di Stato decise di ritirare le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia. Difatti, nel frattempo il formaggio «Feta» – nonostante l'opposizione di alcuni Stati membri – aveva ottenuto la registrazione come DOP ai sensi del regolamento (CE) 1107/96<sup>10</sup> della Commissione del 12 giugno 1996 *relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, nel quadro della procedura semplificata, di cui all'art. 17 del reg. (CEE) n. 2081/92*, prevista a favore di denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento. La Danimarca, la Germania e la Francia, avviando una controversia nota come «Feta II», proponevano ricorso per l'annullamento della registrazione, sostenendo che la denominazione non soddisfacesse le condizioni previste per essere registrata come DOP. A loro avviso, il prodotto non era originario di una regione o di un luogo determinato ma era realizzato anche in altri Paesi, non presentava qualità o caratteristiche determinate essenzialmente dall'ambiente geografico e costituiva, comunque, una denominazione generica. Dalla diffusa produzione in alcuni Paesi comunitari di un formaggio generico di latte vaccino denominato «feta», tali Paesi deducevano infatti l'intervenuta volgarizzazione del termine, riuscendo ad ottenere l'annullamento della registrazione, pronunciato il 16 marzo 1999<sup>11</sup>. La

<sup>8</sup> Rispetto al formaggio «Feta» realizzato in Grecia, il formaggio danese è prodotto utilizzando latte di mucca, più economico del latte di pecora o di capra, e attraverso un metodo di elaborazione industriale, l'ultrafiltrazione, più moderno e competitivo del metodo tradizionale della sgocciolatura naturale.

<sup>9</sup> Le autorità elleniche avevano rilevato, ai sensi del decreto presidenziale n. 40/1977, che il formaggio recante l'indicazione «formaggio feta della Danimarca prodotto con latte di mucca pastorizzato», spedito dalla Danimarca alla Repubblica ellenica fosse da qualificarsi inidoneo al consumo in quanto i recipienti nei quali il prodotto era imballato recavano la denominazione «feta» in luogo di quella di «formaggio bianco», in violazione della normativa nazionale. Veniva quindi proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il quale nell'ambito della causa C-317/95, *Canadane Cheese Trading and Afoi G. Kouri c. Ypourgou Emporion and Others*, sottoponeva alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali, interrogando la Corte sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE, e in particolare sulla compatibilità con tali disposizioni di una normativa nazionale che riservi l'uso della denominazione «Feta» esclusivamente al formaggio prodotto con latte di pecora e/o di capra con il metodo della sgocciolatura naturale. A riguardo si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer del 24 giugno 1997 e l'ordinanza del Presidente della Corte dell'8 agosto 1997 che ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (G.U.C.E. L 148 del 21 giugno 1996).

<sup>11</sup> Si veda la sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 1999, cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, *Danimarca e a. c. Commissione* (Racc. pag. I-1541). Si noti in particolare che in tale sentenza, al punto 102, la Corte aveva concluso che la Commissione, nel valutare se la denominazione «feta» fosse divenuta generica, non avesse preso correttamente in considerazione il complesso dei fattori di cui l'art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2081 cit., che imponeva di tenere conto, nella valutazione in merito alla genericità di una denominazione, di tre elementi: 1) della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo; 2) della situazione esistente in altri Stati membri, 3) delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie. Con tale pronuncia, la Corte di giustizia stabiliva i criteri per verificare se una determinata denominazione fosse divenuta generica e risultasse, pertanto, esclusa dallo *status* di denominazione protetta, stabilendo che la genericità dovesse risultare da una constatazione esplicita della Commissione europea. A riguardo si veda F. CAPELLI, *La jurisprudence de la Cour de justice en matière de qualité des produits alimentaires*, in *Revue de l'Union Européenne*, 547, 2011, 247 e ss. La Commissione - a seguito della pronuncia citata, con la quale la Corte annullava il regolamento impugnato nella parte in cui disponeva la registrazione della denominazione «Feta» - adottava il regolamento (CE) n. 1070/99, che modificava l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 radiando la denominazione «Feta» dal registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette, e sopprimendo tale denominazione dall'allegato del regolamento. A riguardo, si veda V. RUBINO, *La tutela delle denominazioni di origine complesse nella sentenza «Grana Biraghi»*, in *Diritto civile e commerciale*, 2017, 6 e ss. L'Autore evidenzia, in particolare, come nell'ambito di tale giudizio la Corte avesse adottato una impostazione «eccessivamente penalizzante» per le denominazioni dei prodotti tipici più noti, adottando una lettura «cumulativa» dei diversi criteri enunciati

protezione era tuttavia reintrodotta con il regolamento (CE) n. 1829/2002<sup>12</sup> della Commissione del 14 ottobre 2002 *che modifica l'allegato del reg. (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta»*, sul presupposto di un parere consultivo, adottato dal comitato scientifico all'unanimità, che escludeva la genericità del nome. La Germania e la Danimarca decidevano di impugnare anche tale regolamento; tuttavia, il ricorso veniva respinto con sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2005, cause riunite C-465/02, C-466/02<sup>13</sup> (c.d. «Feta III»)<sup>14</sup>.

Era così affermata, in via definitiva, la tutela della denominazione avverso «qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto», nonché qualsiasi sua «usurpazione, imitazione o evocazione»<sup>15</sup>. Di conseguenza, è stata sancita l'illegittimità della pratica, rivendicata dai produttori del Regno di Danimarca, di denominare «feta danese» il prodotto realizzato sul proprio territorio nazionale. Sulla possibilità di esportare in Paesi terzi il formaggio che, nonostante non sia conforme al disciplinare di produzione della DOP, sia comunque denominato «Feta», si è invece espressa la giurisprudenza con la sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2022, in causa C-159/20 (c.d. «Feta IV»)<sup>16</sup>. Ancora una volta, quindi, la tutela della denominazione «Feta» ha richiesto l'intervento della Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sul ricorso per inadempimento proposto ai sensi dell'art. 258 TFUE dalla Commissione europea, avverso il Regno di Danimarca, dichiarando l'omessa tutela della denominazione protetta e la violazione del principio di leale collaborazione<sup>17</sup>.

---

dall'art. 3 del regolamento n. 2081 cit. volta a ridimensionare il principio di territorialità precedentemente affermato nella sentenza *Exportur* (sentenza della Corte di giustizia 10 novembre 1992, in causa C-3/91, *Exportur SA c. LOR SA e Confiserie du Tech SA*), nel tentativo di tracciare una strada nuova che tenesse conto della situazione di fatto esistente su tutto il mercato europeo dei prodotti tipici.

<sup>12</sup> G.U.C.E. L 277 del 15 ottobre 2002.

<sup>13</sup> Il riferimento è alla sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) 25 ottobre 2005, incause riunite C-465/02, C-466/02, *Repubblica federale di Germania e Regno di Danimarca c. Commissione delle Comunità europee*.

<sup>14</sup> Sulle vicende che hanno interessato il formaggio «Feta», precedenti alla sentenza in esame, si vedano in dottrina F. CAPELLI, *Il problema del formaggio «Feta»*, in *Dir. com. sc. internaz.*, 1996, 769 e ss.; dello stesso Autore, *Corte di giustizia tra «Feta» e «Cambozola»*, *ivi*, 1999, 273 e ss.; *Contestato al formaggio «Feta» l'uso del marchio DOP*, in *Dir. com. sc. internaz.*, 1996, 771 e ss.; L. COSTATO, *Brevi note a proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, 157 e ss.; A. DI LAURO, *Denominazione d'origine protetta e nozione di denominazione generica: il caso «Feta»*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, I, 161 e ss.; V. ROBERTI, *La registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine: il caso Feta*, in *Nuovo dir. agr.*, 1999, 2, pt. 1, 345 e ss.; P. DAMIANI, *La Corte di giustizia delle Comunità europee tra «esigenze di libera circolazione delle merci» e «tutela dei consumatori dei prodotti agroalimentari di qualità»*, in *Dir. pubbl. comp. ed europeo*, 1999, 1206; M. PARDO LEAL, *El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas anula la denominación de origen comunitaria queso feta*, in *Gaceta Jurídica de la U.E. y de la Competencia*, 1999, 79 e ss.; C. BENATTI, *Il revirement della Corte di giustizia sul caso «Feta»*, in *Riv. dir. agr.*, II, 2006, 110 e ss.; S. VENTURA, *La tormentata vicenda della denominazione «Feta»*, in *Dir. com. sc. internaz.*, 2006, 497 e ss.; C. MACMAOLÁIN, *Eu Food Law: Protecting Consumers and Health in a Common Market (Modern Studies in European Law)*, Londra, 2007, 108 e ss.; F. CAPELLI, *La jurisprudence de la cour de justice en matière de qualité des produits alimentaires*, in *Revue de l'Union Européenne*, 547, 2011, 247 e ss.; A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, op. cit., 433 e ss.

<sup>15</sup> Si veda il regolamento n. 2081 cit., art. 13, disposizione riprodotta all'art. 13 del vigente regolamento n. 1151 cit.

<sup>16</sup> Così B. O'CONNOR - I. KIREEVA, *Case note: case C-159/20 FETA IV Judgment of the EU Court of Justice of 14 July 2022 Court's finding: internal EU GI rules apply to exports of GIs*, 2022. Si veda inoltre la nota a sentenza C. GERNONE, *La protezione contro l'impiego illecito di una DOP e IGP si estende ai prodotti fabbricati nell'Unione ma esportati in Paesi terzi: l'ultimo arresto della Corte di giustizia sulla «Feta danese»*, in questa Riv., 2022, 6, 7 e ss.

<sup>17</sup> A seguito di alcune denunce presentate dalle autorità elleniche, la Commissione europea inviava al Regno di Danimarca, il 26 gennaio 2018, una lettera di messa in mora nella quale era rilevata la presunta incapacità delle autorità danesi di adempiere adeguatamente agli obblighi di tutela *ex officio* previsti dal regolamento n. 1151 cit. Veniva contestato alla Danimarca di aver omesso di impedire o fermare l'esportazione in Paesi terzi, da parte di alcune produttori lattiero-caseari danesi, di formaggio bianco denominato «Feta», «Feta danese» e «formaggio Feta danese», non conforme al disciplinare della DOP. Poiché nella propria risposta la Danimarca, pur non negando i fatti contestati, affermava di non condividere l'interpretazione data alla disciplina vigente, la Commissione nel gennaio 2019 le trasmetteva un parere motivato con il quale la invitava a porre fine alle asserite violazioni, riservandosi la possibilità di adire alla Corte di giustizia dell'Unione europea qualora la violazione non fosse cessata nel termine di due mesi. Il Regno di Danimarca, nella lettera di risposta del 22 marzo 2019, manteneva la propria posizione, negando nuovamente il sussistere di una violazione del diritto dell'Unione. Pertanto, la Commissione proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 258 TFUE, norma che attribuisce alla Commissione il potere di agire in

3. - *La causa C-159/20 e la pronuncia della Corte di giustizia.* Con il ricorso proposto l'8 aprile 2020, nella causa C-159/20 *Commissione europea c. Regno di Danimarca*, la Commissione europea ha richiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che la Danimarca, avendo omesso di prevenire o far cessare l'utilizzo del nome «Feta» per l'esportazione, da parte delle aziende lattiero-casearie danesi, al di fuori dei confini dell'Unione europea di un formaggio non conforme al disciplinare di produzione, sia venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>18</sup>. Inoltre, consentendo a tali aziende di produrre e vendere imitazioni della Feta, la Danimarca avrebbe altresì violato l'art. 4, par. 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) – il quale sancisce il principio di leale cooperazione, tra l'Unione e gli Stati membri<sup>19</sup> – in combinato disposto con gli artt. 1, par. 1, e 4 del regolamento n. 1151 cit., disposizioni, quest'ultime, che individuano gli obiettivi che l'Unione europea si pone in relazione alla tutela dei prodotti di qualità. Con tale condotta, secondo la ricorrente, risulterebbe infatti pregiudicata la garanzia di un giusto rendimento, per i produttori, in relazione alla qualità dei loro prodotti, nonché la tutela di nomi che costituiscono diritti di proprietà intellettuale<sup>20</sup>. Inoltre, il Regno di Danimarca avrebbe violato il principio di cooperazione in buona fede compromettendo la posizione dell'Unione nei negoziati internazionali, nel cui ambito l'azione dell'Unione è diretta a garantire la protezione dei regimi di qualità<sup>21</sup>.

---

giudizio contro gli Stati membri che non rispettino gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. La Commissione è definita «custode dei Trattati» proprio alla luce del ruolo a lei attribuito di garantire l'attuazione e l'uniforme applicazione delle norme comunitarie, attraverso il potere di mettere in moto il procedimento d'infrazione, regolato dagli artt. 258-260 TFUE. A riguardo si veda A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., 48 e ss.

<sup>18</sup> La Commissione a riguardo ha evidenziato che tale previsione garantisce una protezione estesa dei nomi registrati: da un lato, l'art. 12, par. 1, conferisce agli operatori un diritto positivo di uso della denominazione oggetto di registrazione, purché i prodotti siano conformi al disciplinare; dall'altro, l'art. 13 introduce una protezione «negativa» rappresentata dal divieto di produrre o commercializzare prodotti DOP o IGP che non siano conformi al relativo disciplinare. La vendita da parte delle imprese danesi di formaggio «Feta», prodotto con latte vaccino e al di fuori dell'area geografica prevista dal regolamento (CE) n. 1829 cit., consisterebbe nell'uso illecito di un nome registrato, in violazione di un diritto di proprietà intellettuale tutelato dall'Unione. La violazione, d'altro canto, si verificherebbe non in Paesi terzi bensì sul territorio dell'Unione, dove il formaggio è illecitamente etichettato. Il Regno di Danimarca, astenendosi dall'intervenire a tutela delle denominazioni protette avrebbe quindi omesso di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale, perturbando gravemente il corretto funzionamento del mercato interno e impedendo la realizzazione degli obiettivi del regolamento. La Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro, intervenendo a sostegno delle conclusioni della Commissione, hanno a loro volta evidenziato come a loro avviso la pratica delle autorità danesi si ponga in contrasto con il regolamento n. 1151 cit. La Repubblica ellenica, in particolare, ha sottolineato che il regolamento citato espressamente definisce con chiarezza i suoi obiettivi, da raggiungersi attraverso una concorrenza leale tra i produttori, la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; l'art. 13, par. 3, rende ogni Stato membro responsabile del rispetto del regolamento sul proprio territorio, senza distinguere tra i prodotti destinati all'esportazione verso Paesi terzi e quelli destinati al mercato interno; gli artt. 36 e 37 definiscono le procedure relative ai controlli che le autorità competenti degli Stati membri devono effettuare per verificare la conformità del prodotto prima della sua immissione in commercio. La Repubblica di Cipro, inoltre, si è soffermata sulla natura di diritti di proprietà intellettuale attribuita dal regolamento n. 1151 cit. alle indicazioni geografiche, alle quali è riconosciuta una tutela che - come emergerebbe dall'art. 36 del regolamento citato e dal regolamento n. 608 cit. - non si fermerebbe alle frontiere del mercato interno. È inoltre evidenziato come una diversa interpretazione sarebbe idonea a nuocere gravemente le prospettive di protezione internazionale delle DOP, compromettendo gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1151 cit.

<sup>19</sup> L'art. 4, par. 3, del TUE così recita: «*In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.*»

<sup>20</sup> Tali obiettivi sono espressamente indicati all'art. 4, lett. a) e b) del regolamento n. 1151 cit.

<sup>21</sup> La Commissione sul punto ha evidenziato come il Regno di Danimarca con la propria condotta abbia indebolito la posizione dell'Unione nei negoziati internazionali volti a garantire la tutela dei regimi di qualità dell'Unione, pregiudicando la coerenza della sua rappresentanza esterna. La Repubblica ellenica ha sottolineato la gravità delle conseguenze derivanti dalla pratica attuata dal Regno di Danimarca, sia per i produttori regionali, sia a livello dell'Unione nei negoziati internazionali; la Repubblica di Cipro ha rilevato, a sua volta, come tale condotta abbia pregiudicato le prospettive di protezione internazionale della DOP. Il Regno di Danimarca, nel contestare tale censura, ha invece sostenuto che un disaccordo sull'interpretazione del diritto dell'Unione non può costituire una violazione del principio di leale collaborazione. La Corte di giustizia sul punto ha statuito

Il Regno di Danimarca nel richiedere il rigetto del ricorso ha rilevato che, a suo avviso, l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 non si estenderebbe ai prodotti esportati verso Paesi terzi. A sostenere tale interpretazione sarebbe, in primo luogo, il tenore letterale del regolamento, il quale non menziona affatto le esportazioni. Nell'opinione della parte resistente, se il legislatore avesse ritenuto opportuno prevedere l'applicabilità delle norme ai prodotti fabbricati nell'Unione e destinati all'esportazione, tale previsione sarebbe espressa nel dettato del regolamento, come avviene in altre disposizioni ad esso strettamente collegate<sup>22</sup>. In secondo luogo, alla luce degli obiettivi stessi del regolamento, emergerebbe come quest'ultimo miri a istituire un sistema di protezione a favore dei prodotti immessi in circolazione nel mercato interno e a tutelare i consumatori dell'Unione<sup>23</sup>. Il 'considerando' 20<sup>24</sup> consentirebbe invece di individuare una chiara distinzione tra le misure di protezione delle DOP e delle IGP che possono essere applicate a livello dell'Unione e quelle che devono essere applicate per garantire una protezione simile nei Paesi terzi: in quest'ultimo caso l'introduzione di una protezione analoga a quella presente nell'Unione europea presupporrebbe la creazione di meccanismi appositi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di accordi multilaterali e bilaterali.

Il Regno di Danimarca ha addotto due ulteriori argomentazioni a sostegno della propria tesi. Anzitutto, è evidenziato come il legislatore dell'Unione avrebbe rinunciato ad affrontare la questione della sorte riservata ai prodotti fabbricati nell'Unione ma destinati a essere esportati verso Paesi terzi, non avendo accolto, durante i lavori preparatori, le proposte in tal senso presentate da parte del Comitato delle Regioni e del Parlamento europeo<sup>25</sup>. Il permanere della situazione precedente all'entrata in vigore del regolamento

---

che, in conformità ad una giurisprudenza consolidata - in particolare, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 dicembre 2020, in causa C-316/19, *Commissione europea c. Repubblica di Slovenia*, punto 121 e giurisprudenza ivi citata - tale inadempimento può essere constatato solo a condizione che esso riguardi comportamenti distinti da quelli costituenti la violazione di obblighi specifici addebitati allo Stato membro. La Corte rigetta quindi la censura poiché, nel caso di specie, non viene fornita prova che il Regno di Danimarca abbia tenuto comportamenti, distinti da quelli oggetto della prima censura, che possono indebolire la posizione dell'Unione nei negoziati internazionali.

<sup>22</sup> Il riferimento è al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 *concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio*; il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 *relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio*; nonché il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*.

<sup>23</sup> Ciò risulterebbe dall'art. 1, par. 1, in combinato disposto con il 'considerando' 2, che riguarda gli acquirenti e i consumatori dell'Unione, e dall'art. 13, par. 1, lett. d), norma che individua le ulteriori pratiche vietate in relazione alla loro idoneità a indurre in errore il consumatore dell'Unione sulla vera origine del prodotto. Dal 'considerando' 3 risulterebbe, inoltre, che un'adeguata comunicazione ai consumatori dell'Unione sia il mezzo individuato per ricompensare equamente i produttori.

<sup>24</sup> Il 'considerando' 20, al secondo periodo, così recita: «È opportuno stabilire disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello di Unione e per promuovere la creazione di meccanismi per proteggerle nei Paesi terzi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di accordi multilaterali e bilaterali, contribuendo in tal modo al riconoscimento della qualità dei prodotti e del loro modello di produzione, quale fattore di valore aggiunto».

<sup>25</sup> Il Comitato delle regioni raccomandava di «definire misure specifiche per impedire la commercializzazione nell'UE o l'esportazione di prodotti la cui etichettatura non sia conforme alla normativa in materia di qualità dei prodotti agricoli dell'UE». V. a riguardo Comitato delle regioni, *Per una politica europea ambiziosa a favore dei regimi di qualità dei prodotti agricoli*, 12 maggio 2011 (G.U.U.E. 2011, C 192, pag. 28), sezione C. Il Parlamento europeo, invece, proponeva di introdurre, nell'art. 13, una disposizione che conferisse alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire, tra l'altro, le misure che gli Stati membri devono attuare per evitare l'esportazione verso Paesi terzi di prodotti con etichettatura non conforme al regolamento. L'emendamento proposto era così formulato: «Al fine di impedire la commercializzazione nell'Unione o l'esportazione in Paesi terzi di prodotti non etichettati in conformità con il presente regolamento, la Commissione può adottare atti delegati, ai sensi dell'art. 53, concernenti la definizione delle azioni che gli Stati membri devono intraprendere a tale riguardo». A riguardo la Commissione ha precisato che l'emendamento in questione non è stato inserito nella versione definitiva del regolamento n. 1151 cit. non perché menzionasse le esportazioni, bensì, piuttosto, perché proponeva di attribuire poteri delegati alla Commissione. Si veda a riguardo la relazione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

sarebbe comprovato dalla giurisprudenza e in particolare dalla sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 2019, in causa C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena*, dove è in effetti evidenziato come il sistema di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, che figurava nel regolamento (CEE) n. 2081/1992, sia stato ripreso, per quanto riguarda la protezione di tali denominazioni, senza modifiche sostanziali del successivo regolamento (CE) n. 510/2006<sup>26</sup> e in seguito dal regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>27</sup>. Il principio della certezza del diritto osterebbe quindi a un'interpretazione estensiva dell'art. 13, dal momento che il legislatore dell'Unione non ha espressamente previsto che gli obblighi si applichino ai prodotti fabbricati nell'Unione ma destinati a essere commercializzati in Paesi terzi. Inoltre, nell'opinione della parte resistente le autorità hanno effettivamente l'obbligo di impedire l'uso della DOP «Feta», già nel momento in cui il formaggio è prodotto, e non solo quando esso è commercializzato, come stabilito dall'art. 13, par. 3; tuttavia l'uso illecito avverrebbe qualora il formaggio fosse destinato alla commercializzazione nel mercato interno, e non quando esso sia destinato all'esportazione. Ciò emergerebbe alla luce dell'art. 4 del regolamento il quale pone, quale finalità dello stesso, quella di garantire una protezione uniforme delle denominazioni in quanto diritto di proprietà intellettuale «sul territorio dell'Unione».

La Corte di giustizia, nell'accogliere la prima e principale censura proposta dalla parte ricorrente avverso il Regno di Danimarca, ha evidenziato come l'interpretazione letterale della norma deponga a favore della Commissione. Infatti, da un lato, l'art. 13, par. 1, lett. a) del regolamento vieta «qualsiasi impiego» commerciale diretto o indiretto di un nome registrato, senza escludere i prodotti fabbricati nell'Unione europea e oggetto di esportazione; dall'altro, l'art. 13, par. 3, impone agli Stati di adottare misure amministrative e giudiziarie che siano adeguate a prevenire o far cessare l'uso illecito delle indicazioni geografiche che siano prodotte *oppure* commercializzate in tale Stato, così indicando che la disposizione non si applica unicamente ai prodotti commercializzati nel territorio dello Stato membro, ma anche a quelli che siano ivi fabbricati e poi esportati verso Paesi terzi. Quanto al contesto della disposizione in esame, è evidenziato come il regolamento n. 1151 cit. sia stato adottato sul fondamento dell'art. 118, comma 1, TFUE, disposizione che autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire, nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, misure che garantiscano una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale dell'Unione, tra i quali rientrano, ai sensi del regolamento n. 608 cit.<sup>28</sup>, anche le indicazioni geografiche. Pertanto, come sostenuto dalla Commissione, la condotta oggetto del contenzioso costituisce una violazione, nell'Unione europea, del diritto di proprietà intellettuale costituito dalla DOP, anche qualora il prodotto sia esportato in Paesi terzi. Inoltre, gli artt. 36 e 37 del regolamento, come modificati dal regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 *relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali*<sup>29</sup>, impongono agli Stati membri di garantire sul loro territorio una verifica della conformità del prodotto al corrispondente disciplinare anteriormente alla sua

---

Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli, progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo, A7-0266/2011, 12 luglio 2011, emendamento 55.

<sup>26</sup> Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (G.U.C.E. L 93 del 31 marzo 2006).

<sup>27</sup> Si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 dicembre 2019, in causa C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c. Balema GmbH*, punto 27, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

<sup>28</sup> Si veda in particolare l'art. 2, punto 1, lett. d), del regolamento n. 608 cit. che include nei diritti di proprietà intellettuale le indicazioni geografiche e il punto 4, lett. a) che include nella definizione di indicazione geografica «un'indicazione geografica o una designazione d'origine protette per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari».

<sup>29</sup> Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.

immissione in commercio, senza escludere dalla verifica i prodotti destinati a essere esportati<sup>30</sup>.

Infine, per quanto attiene agli obiettivi perseguiti dal regolamento, questi sono chiaramente definiti dagli artt. 1 e 4, oltreché dal ‘considerando’ 18, e possono essere riassunti in tre diverse finalità: 1) aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari nella comunicazione agli acquirenti delle caratteristiche e modalità di produzione agricola dei prodotti, garantendo loro una concorrenza leale e un giusto guadagno in relazione alla qualità dei prodotti e tutelando il mercato interno; 2) garantire una protezione uniforme dei nomi che costituiscono diritti di proprietà intellettuale; 3) assicurare la disponibilità di informazioni attendibili e chiare quanto alle caratteristiche che conferiscono valore aggiunto ai prodotti, consentendo ai consumatori di compiere scelte di acquisto consapevoli. Il Regno di Danimarca avrebbe a ragione affermato che i consumatori interessati dal regolamento sono esclusivamente i consumatori dell’Unione, e non quelli di Paesi terzi, e che a rilevare è l’integrità del mercato interno; tuttavia, l’esportazione di prodotti DOP non conformi al disciplinare pregiudica gli ulteriori obiettivi del regolamento, e in particolare la necessità di garantire ai produttori una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti e di assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Il regolamento (UE) n. 1151/2012, sebbene non indichi espressamente la sua applicabilità ai prodotti fabbricati nell’Unione e destinati all’esportazione verso Paesi terzi, è pertanto ritenuto chiaro e privo di ambiguità nell’includere tali prodotti nel suo ambito di applicazione; né gli argomenti contrari addotti dal Regno di Danimarca sono ritenuti idonei a supportare una diversa interpretazione della norma. La genesi del regolamento e la situazione precedente alla sua adozione non è ritenuta sufficiente a dimostrare che il legislatore dell’Unione abbia rinunciato a includere i prodotti fabbricati nell’Unione europea e destinati all’esportazione dal suo ambito di applicazione, ed elementi a sostegno di tale tesi non derivano dalla circostanza che altri regolamenti in materia di protezione delle denominazioni e indicazioni registrate prevedano espressamente la loro applicazione a tali prodotti. Infatti, come enunciato nella sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017, in causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*<sup>31</sup>, le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla tutela delle denominazioni e indicazioni registrate, che si inscrivono nell’ambito della politica trasversale dell’Unione in materia di qualità, devono essere interpretate in modo da consentire un’applicazione coerente delle stesse. Pertanto, la circostanza invocata dal Regno di Danimarca per la quale i regolamenti n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 *relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio*, e n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 *concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio*<sup>32</sup>, espressamente garantiscono la stessa protezione ai prodotti fabbricati nell’Unione anche se destinati all’esportazione, lungi dall’andare a favore della tesi

---

1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (G.U.U.E. L 95 del 7 aprile 2017). Sulla tutela *ex officio* prevista nell’ordinamento europeo si veda F. ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche, una coesistenza difficile*, in A. GERMANÒ - V. RUBINO (a cura di), *La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in Italia*, cit., 215 e ss.; V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell’Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, cit.; G. CASTELLI, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli ed alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, 191 e ss. Sulla riforma dei controlli nell’Unione europea, si veda inoltre F. ALBISINNI, *Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa e globalizzazione*, in *Riv. dir. alim.*, 2018, 1, 11 e ss.; F. AVERSANO, *Il sistema dei controlli ufficiali*, in P. BORGHI - I. CANFORA - A. DI LAURO - L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione europea*, cit., 637 e ss.

<sup>30</sup> Peraltro si nota come il testo originario già prevedesse che la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata «anteriormente all’immissione in commercio del prodotto» (art. 37, par. 1).

<sup>31</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 dicembre 2017, in causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG*, punto n. 32.

<sup>32</sup> Rispettivamente, G.U.U.E. L 39 del 13 febbraio 2008 e G.U.U.E. L 84 del 20 marzo 2014.



sostenuta dalla parte resistente, induce ad avvallare un'interpretazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a sua volta includa nel suo ambito di applicazione tali prodotti. Difatti, una diversa interpretazione, in assenza di una giustificazione relativa a siffatta differenza, non è ritenuta idonea a soddisfare le citate esigenze di coerenza. Inoltre, la Corte di giustizia esclude che la protezione di prodotti DOP oggetto di esportazione possa ritenersi subordinata all'esistenza di un meccanismo specificamente previsto a tal fine nell'ambito dell'OMC o di accordi multilaterali o bilaterali<sup>33</sup>: mentre tali accordi mirano a garantire un'adeguata tutela delle indicazioni geografiche da parte e nei Paesi terzi, le previsioni europee sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari intendono introdurre – come già evidenziato nella sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2009, in causa C-478/07, *Budějovický Budvar*<sup>34</sup> – «un sistema di tutela uniforme e esauriente» per le DOP e le IGP dell'Unione<sup>35</sup>.

**4. - La protezione offerta dal regolamento (UE) n. 1151/2012 alle DOP e IGP e la tutela ex officio.** La disciplina sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari può essere considerata una tappa intermedia di un percorso risalente volto a sostenere e valorizzare specifici prodotti che sono individuati in ragione delle loro caratteristiche peculiari, legate in varia misura al territorio di origine o a usi tradizionali. Tale tragitto inizia, ancor prima del regolamento n. 2081 cit., nei primi decenni della PAC (politica agricola comune) con i regolamenti sui vini di qualità prodotti in regioni determinate<sup>36</sup>. L'evoluzione che ha interessato la disciplina dei prodotti DOP e IGP, costituita dagli interventi che hanno condotto all'approvazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 attualmente in vigore, è stata accompagnata da molteplici pronunce della Corte di giustizia, che hanno interessato prevalentemente (ma non esclusivamente) l'interpretazione delle misure che costituiscono «usurpazione, imitazione o evocazione» dei nomi protetti, in assenza di una definizione delle tre voci.

Il regolamento n. 1151 cit. ha introdotto numerose novità, «che lo caratterizzano come regolamento non di semplice unificazione e riordino della disciplina esistente (...) ma piuttosto come contributo, sotto più profili originale, pur se non concluso, all'interno di un più ampio disegno disciplinare, che ambisce ad essere, insieme, unitario e attento alle diversità di oggetti e di centri di interesse»<sup>37</sup>. Dalla natura pubblicitica delle indicazioni geografiche, regolate da un sistema unitario e centralizzato di protezione, deriva l'introduzione di forme di intervento *ex officio*<sup>38</sup>, previste dall'art. 13, par. 3, del regolamento. È stato autorevolmente rilevato come due circostanze siano da ritenersi certe quanto a tale previsione: che si tratti

---

<sup>33</sup> Per la disciplina delle indicazioni geografiche in relazione al commercio internazionale, si veda *ex multis*: P. BORGHI, *L'agricoltura nel Trattato di Marrakech*, Milano, 2004, 101; N. LUCCHI, *Il dibattito transatlantico sulla tutela delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, 49 e ss.; G. COSCIA, *I rapporti fra sistemi internazionali e comunitari sulla protezione delle indicazioni di qualità*, in B. UBERTAZZI - E.M. ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti, Diritto internazionale ed europeo*, Milano, 2009, 44 e ss.; I. KREEVA - B. O'CONNOR, *Geographical Indications and the TRIPs Agreement: What protection is provided to Geographical Indications in WTO members*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 2010, vol. 13, 275 e ss.; M. VITTORI, *The International Debate on Geographical Indications (GIs): The Point of View of the Global Coalition of GI Producers oriGIIn*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 2010, 10, 304 e ss.; P. BORGHI, *International rules and their impact on EU food Law*, in *European and Global food Law*, Milano, 2016, 144 e ss.

<sup>34</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2009, in causa C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH*, in *Racc.* 2009, I-07721, punto n. 114.

<sup>35</sup> V. il punto n. 64 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2022, in causa C-159/20, cit.

<sup>36</sup> Si veda, a titolo di esempio, il regolamento (CEE) n. 24/62 del Consiglio, del 4 aprile 1962 *relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo*; poi il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 *che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate*; il regolamento (CEE) n. 823/97 del Consiglio del 16 marzo 1987 *che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate*.

<sup>37</sup> Così F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., 277 e ss.

<sup>38</sup> È stato autorevolmente rilevato come la tutela *ex officio* «appare come la logica conseguenza della natura giuridica delle denominazioni geografiche, per loro natura riferite ad una collettività e non ad un singolo titolare»: così F. ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, cit., 215 e ss. Sulla tutela *ex officio* si veda, inoltre, V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, cit.; G. CASTELLI, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli ed alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, 191 e ss.

di una disposizione nuova, in quanto prima mancava l'obbligo degli Stati membri di adottare misure amministrative e giudiziarie a difesa delle DOP e IGP; e che tale obbligo si imponga di ufficio, poiché gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità incaricate di adottare tali misure, secondo le procedure definite da ogni Stato membro<sup>39</sup>. Nella recente sentenza la Corte di giustizia ha escluso il sussistere di incertezze anche per quanto attiene al campo di applicazione della norma, attraverso un'argomentazione che, pur essendo condivisibile, appare non del tutto esaustiva.

Come si è visto, la Corte giunge ad affermare la sussistenza di un dovere di tutela d'ufficio delle DOP, anche in relazione a prodotti che siano esportati in Stati terzi, soffermandosi sulle finalità del regolamento e sulla completezza della tutela da esso offerta alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette. In effetti, come già evidenziato nella giurisprudenza recente della Corte, il regime di protezione delle DOP e delle IGP mira essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli che beneficino di una denominazione registrata offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo «di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti»<sup>40</sup>. L'intento della disposizione non è peraltro quello di sminuire la rilevanza della tutela dell'interesse dei consumatori, ma di raggiungere gli obiettivi posti dall'art. 39 TFUE<sup>41</sup>. Ciò emerge con particolare evidenza in considerazione della base giuridica del regolamento n. 1151 cit., da individuarsi non solo nell'art. 118 TFUE, ma anche nell'art. 43 TFUE e, pertanto, nella PAC. Poiché tale disciplina è da collocarsi all'interno delle politiche di mercato e di sostegno produttivo, essa dedica una specifica attenzione all'esigenza di proteggere i produttori dalle pratiche sleali e di assicurare il rispetto uniforme dei diritti di proprietà intellettuale. Il raggiungimento di tale finalità postula – come statuito dalla Corte – l'istituzione di un sistema pubblicitario di riconoscimento e tutela che sia applicabile anche ai prodotti fabbricati nell'Unione europea ed esportati in Paesi terzi. Alcuni cenni sulla base giuridica del regolamento e sull'evoluzione che ha interessato la disciplina in esame sembrano tuttavia utili a meglio identificare l'estensione di tale tutela.

Occorre anzitutto ricordare la controversia, avviata nel 1999 e svolta in ambito WTO, che ha visto contrapporsi gli Stati Uniti alla Comunità europea<sup>42</sup>. In tale ambito il *Dispute Settlement Body* (DSB), per quanto in questa sede maggiormente rileva, ha affermato la contrarietà della disciplina europea delle DOP e delle IGP, allora contenuta nel regolamento n. 2081 cit., alle norme dell'accordo TRIPS<sup>43</sup> e ai principi del *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, nella misura in cui il regolamento comunitario imponeva

---

<sup>39</sup> Si veda a riguardo A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., 290 e ss.

<sup>40</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it), punto 35 e giurisprudenza ivi citata.

<sup>41</sup> Si veda a riguardo I. CANFORA, *La politica della qualità dei prodotti agroalimentari dell'UE*, in P. BORGHI - I. CANFORA - A. DI LAURO - L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., 426 e ss.

<sup>42</sup> Disputa WT/DS174/R e WT/DS290, *Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*.

<sup>43</sup> Attraverso l'accordo TRIPS (*Trade-Related aspects of Intellectual Property right*), uno degli accordi multilaterali allegati all'atto istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la protezione delle indicazioni geografiche ha conquistato ufficialmente un proprio spazio nel sistema multilaterale degli scambi e nella relativa prassi negoziale. Tale accordo ha esteso, integrandolo e perfezionandone i meccanismi, alla materia dei servizi e alla proprietà intellettuale il sistema del GATT che dal 1947 operava per le merci. La sezione terza dell'Accordo TRIPS è intitolata «Indicazioni geografiche» e contiene tre articoli (22-24). In materia si rimanda a A.M.G. LUPONE, *Il dibattito sulle indicazioni geografiche nel sistema multilaterale degli scambi: dal Doha round dell'Organizzazione mondiale del Commercio alla protezione TRIPS plus*, in B. UBERTAZZI - E.M. ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, cit., 39 e ss. Si noti inoltre che per «indicazioni geografiche» nell'Accordo TRIPS si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di uno Stato membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica (art. 22.1). La definizione, più generica rispetto a quella di DOP e IGP prevista dalla normativa dell'Unione europea, comprende anche le nozioni di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, art. 4. Sul punto si veda M. ALABRESE, *L'Accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale relativi al commercio (TRIPS)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., 79 e ss.

limitazioni alla possibilità di registrare come DOP o IGP una denominazione collegata ad una zona geografica di un Paese terzo<sup>44</sup>. Venne quindi emanato il successivo regolamento (CE) n. 510/2006, il quale – come poi confermato dal dettato normativo del regolamento (UE) n. 1151/2012 – ha previsto la possibilità di registrare nell’UE, con conseguente protezione del segno distintivo in tutto il territorio europeo ai sensi dell’art. 13, anche le DOP e IGP che abbiano origine in un Paese terzo e siano commercializzate nell’Unione, persino qualora tale Paese non disponga di un sistema equivalente di protezione geografica («principio dell’equivalenza»), e non accordi ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dall’Unione europea una protezione analoga («principio della reciprocità»)<sup>45</sup>.

La mancanza di uno strumento che assicurasse una effettiva tutela comunitaria ai prodotti di qualità è emersa con evidenza nella vicenda relativa al caso *Parmesan*, decisa dalla Corte di giustizia nel 2008. Con tale pronuncia la Germania era stata mandata esente da responsabilità per non aver impedito d’ufficio l’utilizzo del nome «parmesan» a formaggi non corrispondenti al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» commercializzati in Germania, sul presupposto che «uno Stato membro non è tenuto ad adottare d’ufficio i provvedimenti necessari per sanzionare, nel suo territorio, le violazioni delle DOP provenienti da un altro Stato membro»<sup>46</sup>. È stato necessario attendere il regolamento n. 1151 cit., e in particolare il suo art. 13, par. 3, perché fosse imposto agli Stati di agire d’ufficio, attraverso autorità a tal fine designate, per far cessare l’uso illecito delle denominazioni di qualità protette dal regolamento. Al fine di garantire una tutela adeguata, che si estende anche ai prodotti fabbricati in Paesi terzi e commercializzati nell’Unione, tale disposizione prevede che i controlli ufficiali debbano essere realizzati dalle autorità nazionali non solo in relazione a quei prodotti che siano fabbricati e commercializzati in tale Stato, ma anche per i prodotti che siano ivi fabbricati o anche solo commercializzati. Non vi è peraltro motivo di ritenere che la disposizione – certamente applicabile ai prodotti provenienti da Paesi terzi – non trovi attuazione in relazione ai prodotti che sono realizzati nell’Unione ed esportati al di fuori dei confini europei. A corroborare tale conclusione sono anche le disposizioni in materia di controlli ufficiali, previste agli artt. 36/40 del regolamento, le quali espressamente comprendono sia il monitoraggio dell’uso dei nomi protetti sul mercato, sia la verifica della conformità del prodotto al corrispondente disciplinare. Verifica che – indipendentemente da dove il prodotto sia poi commercializzato – è da effettuarsi anteriormente alla sua immissione in commercio, anche qualora esso sia originario di un Paese terzo (art. 37, par. 2). Inoltre, l’art. 46, par. 2, del regolamento esplicita che sono soggetti ai controlli «anche gli operatori che preparano e immagazzinano un prodotto commercializzato a norma dei regimi di specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o che immettono in commercio tali prodotti». Ne deriva un sistema di tutela che, in conformità con quanto previsto dal regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 *che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo*

---

<sup>44</sup> Il Report è stato adottato in data 20 aprile 2005. In particolare, si rileva come il regolamento n. 2081 cit. si ponga in contrapposizione con l’art. 3.1 dell’accordo TRIPs e III:4 del GATT, in particolare in quanto la registrazione di una indicazione geografica da un Paese al di fuori dell’Unione europea è subordinata all’adozione da parte del Governo di quel Paese di un sistema di protezione delle IG equivalente a quello della Comunità europea e all’offerta di una protezione reciproca alle IG comunitarie; e laddove è previsto che le domande e le obiezioni provenienti da altri Paesi membri dell’OMC siano esaminate e trasmesse dai Governi di quei Paesi e che tali Governi gestiscano sistemi di ispezione dei prodotti come gli Stati membri della CE. Si rileva, infatti, come in tal modo i cittadini stranieri non abbiano un accesso garantito al sistema della CE per le loro indicazioni geografiche, a differenza dei cittadini comunitari.

<sup>45</sup> Tali requisiti erano invece precedentemente previsti dall’art. 12, par. 1 del regolamento n. 2081 cit. Si veda a riguardo F. CATANZARO - F. LICCIARDO, *La riforma del regolamento (CEE) 2081/02 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in *Agriregionieuropa*, 5, 2006.

<sup>46</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione c. Germania*, in *Racc.* 2008, I-00957. Si vedano in particolare i punti 75-81. Si rimanda a riguardo a I. CANFORA, *Il caso Parmigiano Reggiano: denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze e diritto comunitario*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, 3 e ss.

della *sicurezza alimentare*<sup>47</sup>, e in materia di controlli ufficiali dal successivo regolamento (UE) n. 2017/625<sup>48</sup>, adotta un *approccio di filiera*, ossia uniforme, dai campi alla tavola.

Dall'esigenza di tutela della proprietà industriale e commerciale espressa dall'art. 36 TFUE<sup>49</sup>, deriva la previsione di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 che istituisce una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nelle procedure doganali, anche qualora i prodotti siano destinati all'esportazione verso Paesi terzi. Ne discende, come evidenziato dalle conclusioni espresse dall'avvocato generale Tamara Čapeta<sup>50</sup>, la prevalenza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale su quella della libera circolazione delle merci e, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 13, par. 1, anche ai prodotti che sono esportati dall'Unione europea verso Paesi terzi.

**5. - Riflessioni conclusive.** Un'interpretazione letterale dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012 ha lasciato alcuni limitati margini per lo sviluppo di interpretazioni che privilegiano la liberalizzazione degli scambi sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, una siffatta lettura della norma non appare conforme alle finalità del regolamento e all'intenzione del legislatore, il quale – sul presupposto degli artt. 43 e 118 TFUE – ha voluto introdurre un sistema di tutela uniforme ed esauriente che protegga i nomi protetti nelle diverse fasi di produzione, trasformazione, confezionamento<sup>51</sup>, commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. L'esclusione dalla tutela prevista dall'art. 13 del regolamento per i prodotti che siano esportati in Paesi terzi non sembra essere neppure ragionevole a fronte, da un lato, dell'applicabilità di tale disposizione ai prodotti – come ad esempio il thé «Longjing Cha» DOP, originario dalla Cina<sup>52</sup> – che siano originari di uno Stato terzo e commercializzati nell'Unione e, dall'altro, dell'attuazione

<sup>47</sup> G.U.C.E. L 31 del 1° febbraio 2002. V. art. 1 e 3 del regolamento n. 178 cit.

<sup>48</sup> A riguardo ci si limita a ricordare il 'considerando' 13 del regolamento n. 625 cit., il quale recita «La legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare si basa sul principio secondo cui gli operatori sono responsabili, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che sono sotto il loro controllo, di assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni pertinenti alle loro attività stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare»; il 'considerando' 20, per il quale «Il presente regolamento mira a stabilire un quadro armonizzato a livello dell'Unione per l'organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell'intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle norme sui controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla pertinente legislazione settoriale, e dell'esperienza acquisita con l'applicazione di tali norme». L'art. 21, par. 1, inoltre così recita: «1. I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), sono effettuati in tutte le fasi pertinenti di produzione, trasformazione e distribuzione nella filiera agroalimentare dell'Unione».

<sup>49</sup> L'art. 36 del TFUE, infatti, prevede che le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito possono ritenersi ammissibili a condizione che esse siano giustificate da interessi diversi dal commercio, quali la moralità pubblica, l'ordine pubblico, la tutela della salute, tutela dell'ambiente, dei consumatori o della proprietà intellettuale, e purché possano ritenersi proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi, in quanto manchino misure alternative, meno restrittive, che siano idonee a conseguirli. Sul punto, la Corte di giustizia, nella nota sentenza *Rioja* (sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 16 maggio 2000, in causa C-388/95, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*, in *Racc.* 2008 I-00957, imbottigliamento in zona di origine del vino Rioja), al punto n. 59 ha rilevato come una misura restrittiva del commercio, malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi, debba essere considerata conforme al diritto comunitario se è dimostrato che costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a raggiungere gli obiettivi predisposti dal legislatore, e, in particolare, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

<sup>50</sup> L'avvocato generale Tamara Čapeta ha in particolare evidenziato che, per quanto attiene all'applicabilità del regolamento ai prodotti che vengono esportati dall'Unione europea verso Paesi terzi, è possibile adottare due diverse interpretazioni che sembrano discendere da contesti interpretativi diversi: l'uno, che evidenzia l'importanza della tutela della proprietà intellettuale e che, pertanto, include tali prodotti nella tutela prevista dall'art. 13, par. 1; l'altro che privilegia, invece, la prospettiva della liberalizzazione degli scambi, e di conseguenza esclude che gli Stati membri siano tenuti a impedire l'uso illecito di DOP o IGP oggetto di esportazione. A risultare prevalente è, però, la prima interpretazione, ossia quella sostenuta dalla parte ricorrente, a ragione dell'esigenza di tutela della proprietà industriale e commerciale.

<sup>51</sup> Sul «confezionamento» o «condizionamento», si rimanda a P. BORGHI, *L'insostenibile leggerezza delle versioni linguistiche: condizionamento e confezionamento dei prodotti DOP e IGP nel recente regolamento UE n. 1151/2012*, in *Riv. dir. alim.*, 2013, 3, 32 e ss. e alla dottrina e giurisprudenza ivi citata.

<sup>52</sup> Tale prodotto è stato iscritto nel registro delle denominazioni d'origine protette e indicazioni geografiche protette dal regolamento di esecuzione (UE) n. 449/2011 della Commissione del 6 maggio 2011 *recante iscrizione di talune denominazioni nel registro*

da parte dell'Unione europea di una politica volta a estendere la protezione delle indicazioni geografiche nell'ambito dei negoziati internazionali.

Occorre infine rilevare come, trascorsi trent'anni dall'introduzione del primo quadro normativo armonizzato in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la sua più recente evoluzione appaia a sua volta orientata verso un ulteriore rafforzamento del sistema di protezione delle DOP e IGP. Si ricorda, a tale riguardo, che con la Comunicazione del 2017 «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», che ha definito le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la PAC dopo il 2020<sup>53</sup>, la Commissione europea ha espresso la volontà di semplificare la gestione del sistema delle indicazioni geografiche per gli agricoltori e i consumatori<sup>54</sup>. Il regolamento (UE) n. 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 *che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione*<sup>55</sup>, nel riformare la politica agricola comune, ha concretizzato tale previsione estendendo la protezione offerta dall'art. 13, par. 1, del regolamento ai prodotti in transito nel territorio doganale dell'Unione e ai prodotti venduti con altri mezzi di commercio elettronico, al fine di contrastare più efficacemente le contraffazioni<sup>56</sup>.

Inoltre, la proposta di regolamento COM/2022/134, formulata dalla Commissione europea a marzo 2022, auspica, tra l'altro, l'abrogazione del regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>57</sup> e la creazione di un sistema di protezione delle indicazioni geografiche anche per i prodotti non agricoli.

Col fine di realizzare un quadro normativo più coerente ed efficace, assicurando una più completa protezione dei diritti dei produttori sulle indicazioni geografiche, è previsto che l'attività di controllo ufficiale includa il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato e «la verifica che un prodotto designato da un'indicazione geografica sia stato *prodotto* in conformità del disciplinare corrispondente» (art. 38). Il Parlamento europeo ha inoltre proposto, con l'emendamento n. 46, che la protezione garantita alle DOP e IGP si applichi anche ai «*goods produced in the Union and destined to be exported and marketed in third countries*»<sup>58</sup>.

---

delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [(Sbaanxi ping guo) (DOP), (Longjing Cha) (DOP), (Guanxi Mi You) (DOP), (Lixian Ma Shan Yao) (IGP)].

<sup>53</sup> V. 'considerando' 1 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 *recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013* (G.U.U.E. L 435 del 6 dicembre 2021).

<sup>54</sup> Cfr. *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura*, COM(2017) 713 *final*, Bruxelles, 26. A riguardo I. TRAPÉ, *Le indicazioni geografiche tra territorio e mercato internazionale*, in S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, Napoli, 2020, 471 e ss.

<sup>55</sup> G.U.U.E. L 435 del 6 dicembre 2021.

<sup>56</sup> V. 'considerando' 38 e art. 2, punto 7, del regolamento n. 2117 cit.

<sup>57</sup> Cfr. *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Union geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/787 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012*, COM(2022)134 *final/2*, Bruxelles, 2 maggio 2022.

<sup>58</sup> Cfr. il documento del 18 ottobre 2002, *Draft Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council European Union geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/787 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012* [COM(2022)0134 . C9-0130/2022 . 2022/0089(COD)] *Committee on Agriculture and Rural Development*, Rapporteur Paolo De Castro, 2022/0089.